



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CRISTIANA BET-EL AREZZO ODV

Descrizione e finalità

Art.1 L'Associazione Cristiana Bet-El Arezzo ODV costituita in Arezzo (AR), cap. 52100, via Marco Polo 5/c Arezzo, di seguito con acronimo ASCER ODV, è un'Associazione a durata illimitata, pluralista, apolitica, volontaria, democratica, a carattere religioso, non perseguente fini di lucro ed i suoi scopi ispiratori sono quelli del cristianesimo evangelico. Opera ai sensi del DLGS 117/2017 (codice del terzo settore) e sue succ. modifiche e del codice civile

L'Associazione può essere a carattere nazionale, mondiale e sovranazionale e può essere articolata in organismi regionali, provinciali, comunali. L'ente ha l'obbligo di usare la denominazione Associazione Cristiana Bet-El Arezzo ODV oppure l'acronimo ASCER ODV in qualsiasi segno distintivo, comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2 Lo scopo dell'Associazione è quello di effettuare l'assistenza spirituale e materiale, nonché l'insegnamento biblico, teologico e di formazione missionaria ed evangelica, sotto forma di cessione di beni e prestazioni di servizi verso persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, politiche, sociali, religiose, familiari e spirituali, e/o nella forma di aiuti umanitari, anche verso componenti di collettività estere, attivando ogni sorta di iniziativa rispondente direttamente o indirettamente ai suoi scopi.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- **attività culturali di interesse sociale con finalità educativa**
- **beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del Codice del terzo settore**
- **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del terzo settore.**

Lo scopo dell'Associazione è principalmente realizzato mediante le seguenti attività :

- a) Designazione e sviluppo di una collaborazione attiva di varie forze ed organizzazioni nazionali ed internazionali per iniziare alcune azioni di cooperazione e cambio di informazioni nel settore.
- b) Svolgimento di una campagna sostenuta con personale qualificato (siccome l'immoralità è cresciuta moltissimo) rispetto alla protezione principalmente dei giovani contro il consumo eccessivo di alcool, tabacco e contro la prostituzione.
- c) **Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei immigrati**



c) Organizzazione di informazioni e presentazioni di materiali attraverso film educativi, materiale didattico presso case culturali.

d) *Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale.*

e) Sviluppo di programmi di partenariato per facilitare l'accesso delle persone svantaggiate, dei giovani svantaggiati, dei pensionati o altri gruppi svantaggiati a pacchetti di cibo, medicine che distribuiamo gratuitamente in base a prescrizione medica, mediante i volontari dell'Associazione insieme col personale medico qualificato.

f) Attuare e applicare programmi per sostenere, consigliare e fornire assistenza ai giovani e alle famiglie povere per qualsiasi evento familiare, come: nascita, battesimo, matrimonio, funerali ecc.

g) *Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà.*

h) Organizzazione di attività per distribuzione di pacchi di alimenti.

i) Organizzare campagne mediatiche con un ruolo attivo nel promuovere l'equità e lo spirito cristiano, cosicché che l'Associazione Bet-El la Casa di Dio si manifesti e attui in modo che il Salvatore sia non solo il centro della storia, ma anche delle nostre vite, e di coloro che non vogliono soltanto chiamarsi, ma anche essere Cristiani.

j) Facilitare l'accesso all'Associazione per tutti poveri, affinché questi possano ricevere almeno un pane al giorno, dato il fatto che l'unico investimento eterno è nel uomo e nella sua anima.

k) Mediazione, supporto e/o finanziamento in tutto o in parte per la costruzione delle Chiese Cristiane, Orfanotrofi, Case di cura per persone anziane.

l) Creazione dell'ambito per facilitare l'accesso dell'Associazione a risorse private e pubbliche mediante un partenariato attivo con le istituzioni locali e nazionali coinvolte.

m) *Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporanea, diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.*

n) *Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso.*

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 Il motto dell'Associazione „ Bet-El „ è quello di unire con l'affetto fraterno, l'amore verso le persone, così come ci ha insegnato l'apostolo Pietro nella sua seconda epistola (cap.1 versetto 7).

I Soci

Art 4. Il numero dei Soci è illimitato.



Tutti i Soci maggiorenni hanno parità di diritti e di doveri.

I Soci hanno diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Agli aspiranti Soci sono richiesti l'accettazione dello Statuto, l'assenza di pendenze penali, il godimento di **tutti i diritti civili** e il rispetto della convivenza.

Art.5 Gli aspiranti Soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, **cognome**, indirizzo, luogo di nascita, unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto, al Regolamento interno, alle deliberazioni degli organi sociali, nonché all'impiego dei loro dati personali per i soli scopi sociali secondo la normativa vigente.

Art.6 I Membri dell'Associazione sono divisi in :

a) Membri Fondatori

b) Membri Associati

c) Membri Onorari

d) I Membri Onorari sono personalità scientifiche dal paese e dall'estero, con attività riconosciuta in settori di attività dell'associazione

Art.7 Entro 30 giorni dalla presentazione, il Consiglio Direttivo prenderà in esame le domande d'ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta e delibererà sulla stessa.

Qualora la domanda venga accettata, la qualifica di Socio diverrà effettiva e, previo il pagamento della quota **sociale**, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale ed il nominativo verrà annotato nel libro dei Soci.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, la delibera motivata dovrà essere inviata nel termine di 60 giorni all'interessato ove potrà presentare ricorso nei successivi 60 giorni, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione ordinaria.

Art.8 I Soci hanno diritto a:

a) partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promesse dell'Associazione. Ciò vale anche per i familiari dei soci, purché si attengano al rispetto dello Statuto e posseggano i requisiti necessari ai Soci, sotto la responsabilità del Socio loro familiare.

b) riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione.

c) eleggere ed essere eletti componenti degli organismi dirigenti.

d) Esaminare i libri sociali con preavviso scritto di almeno 15 giorni al Presidente

Hanno diritto di voto in Assemblea i Soci che abbiano rinnovato la tessera almeno 5 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

d) La qualità di membro associato e di membro onorario è conferita dal Consiglio Direttivo e cessa mediante rinuncia per iscritto oppure, di diritto, dovuto al mancato adempimento degli obblighi di cui allo Statuto, alla perdita dei diritti civili, allo scioglimento dell'Associazione o alla commissione dei fatti indenni.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione



Art. 9 Il Socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello Statuto e del Regolamento interno,

ad osservare le delibere dei organi sociali, nonché a mantenere irrepreensibile condotta civile e morale

all'interno dei locali dell'Associazione.

- a) eleggere e essere scelti nel Consiglio Direttivo;
- b) **raccomandare** il ricevimento di nuovi membri **nell'Associazione**
- c) usare le insegne **dell'Associazione**

Art. 10 La qualifica di Socio si perde per:

- a) decesso;
- b) espulsione o radiazione;
- c) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- d) mancato pagamento della quota associativa,
- e) il membro che si ritirerà o che sarà escluso dall'Associazione ha l'obbligo di restituire i beni o i valori ricevuti in uso o **amministrazione**.

Art.11 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azioni disciplinare nei confronti dei Soci, mediante (a seconda della gravità) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- a) inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi Sociali;
- b) denigrazione **dell'Associazione**, dei suoi organi Sociali, dei suoi Soci;
- c) attentare in qualunque modo al buon andamento **dell'Associazione**, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- d) commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- e) appropriarsi indebitamente dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- f) arrecare in qualunque modo danni morali o materiali **all'Associazione**, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza.

In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Art. 12 Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

Obiettivi dell'Associazione

Patrimonio Sociale e Bilancio

Art.13 Il patrimonio Sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
 - b) fondo di riserva.
- Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:



c) entrate derivanti da attività di cui all'art. 6 e 7 del Codice del terzo settore

d) qualsiasi altra entrata derivante dall'esercizio delle attività istituzionali e non in contrasto con le norme del codice del terzo settore

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

E fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

E fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 14 Il bilancio comprende l'Esercizio Sociale dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di redigere il rendiconto dell'anno precedente entro il 30 Aprile di quello successivo. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea e il Consiglio Direttivo

art. 15 Gli organi sociali della associazione sono:

- a) L'assemblea,
- b) Il Consiglio direttivo,
- c) l'organo di controllo se obbligatorio per legge,
- d) il collegio dei revisori se obbligatorio per legge.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione

Art. 16 L'Assemblea generale è l'organo principale di direzione ed è composta dalla totalità dei soci.

Art. 17 Partecipano all'Assemblea tutti i Soci che alla data di convocazione della stessa siano in regola con il pagamento della quota Sociale.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria, e viene convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima convocazione, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima della medesima e/o da inviare ad ogni Socio con ogni mezzo ritenuto idoneo.

Art. 18 L'Assemblea, sia ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita dalla maggioranza della metà più uno dei Soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi.



In seconda convocazione invece l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 15 e 19. Ogni socio ha diritto ad un voto.
Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

Art.19 Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, proposte del Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei Soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti. Per deliberare riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione valgono le norme di qui all'art. 29 e 36.

Art.20 L'Assemblea è presieduta da un Presidente e da un Segretario eletto nel suo seno. Le votazioni, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei Soci presenti con diritto di voto.

Per elezione degli organi Sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le urne destinate a raccogliere le schede restano aperte per trenta minuti, sotto il controllo della Commissione Elettorale.

Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando, per le elezioni il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche, ed i voti ottenuti dai Soci.

Tale verbale dovrà poi essere a disposizione dei Soci.

Art. 21 L'Assemblea ordinaria viene convocata una volta l'anno nel periodo che va dal 1 Gennaio al 30 Aprile.

L'assemblea nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 6 e 8 / c :

1. Approva il bilancio consuntivo e preventivo;
2. Approva le linee generali del programma d'attività;
3. Elegge gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci revisori Collegio dei Probiviri) alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i Soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il Socio con la maggior anzianità di iscrizione all'Associazione.
4. Nel caso di cui sopra, elegge Commissione Elettorale composta da almeno tre Membri, che controllino lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini
5. Delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociali
6. Delibera sui Regolamenti ;
7. Delibera sulle Modifiche statutarie.
8. Delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
9. Delibera sulla *esclusione degli associati*
10. Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
11. Delibera lo scioglimento;
12. Delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
13. Delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 22 L'Assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte con il Consiglio Direttivo lo reputi necessaria e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Consiglio dei Sindaci Revisori o almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data nella quale viene richiesta.



Gli organismi dirigenti

Il Consiglio Direttivo

Art.23 Tutte le cariche associative sono prestate a carattere gratuito ; è tuttavia possibile che il Consiglio Direttivo possa provvedere a rimborsi spese per le stesse .

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica cinque anni .

Esso è composto da un minimo di cinque Membri .

Tutti i Consiglieri sono rieleggibili.

Art.24 Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza , di Commissioni di lavori da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non Soci, in grado , per competenze specifiche , di contribuire alle realizzazione di specifici programmi .

Se si tratta di prestazioni eseguite da non Soci , potrà deliberarne il pagamento.

Art.25 Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno :

2) Il Presidente : ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è il responsabile d'ogni attività dello stesso e convoca e presiede il Consiglio .

3) L'Amministratore : cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione ; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente , presiede il Consiglio in sua assenza ; nell'ambito delle funzioni statutarie del Presidente svolge tutte le funzioni vicarie e quelle delegate , tra le quali la stipula di tutti gli atti ed i contratti , nonché di curare la gestione di tutti i beni immobili e mobili di proprietà dell'Associazione e ad essa affidati da terzi .

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività della Associazione.

Art 26 Il Consiglio Direttivo può autorizzare una o più persone con funzioni esecutive , incluso persone che non sono associate o sono straniere dell'Associazione, per concludere atti giuridici in nome e conto dell'Associazione o per adempiere altre attribuzioni stabilite, per il Consiglio Direttivo.

Art.27 I compiti del Consiglio Direttivo sono :

1. Eseguire le delibere dell'Assemblea ;
2. Formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea ;
3. Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi ;
4. deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci ;
5. stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali ;
6. Curare la gestione di tutti i beni immobili e mobili di proprietà dell'Associazione ad essa affidati ;
7. Decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti , e viceversa , se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto



Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Art.28 Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma *una volta al mese*, in un giorno prestabilito senza la necessità di ulteriore avviso e *straordinariamente* quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando v'intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono *essere* a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere.

La parità dei voti comporta la elezione della proposta.

Art.29 I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che *ingiustificatamente* non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.

Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi d'assenza dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente dovranno essere indette le elezioni per sostituire il socio decaduto.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo può dimettersi – quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionato è tenuto a convocare l'Assemblea annunciando nuove elezioni entro quindici giorni.

Art.30 Il Consiglio Direttivo può essere composto dalle seguenti funzioni: presidente, vicepresidente, segretario generale, segretario generale aggiunto, direttore, consiglieri per certi problemi, capi commissioni, capi sezioni, membri ecc.

L'Organo di Controllo

Art 31 L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono *essere scelti* tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta *amministrazione*, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto *funzionamento*. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle



finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato *redatto* in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche *individualmente*, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Collegio dei revisori legali dei conti

Art.32 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro

Art.33 Il revisore e l'organo di controllo hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

Art.34 Il Presidente dell'Associazione risponde per l'adempimento delle provvisori e delle raccomandazioni del revisore, per cui non ha espresso opinioni divergenti.

Art.35 Le cariche di Consigliere, Revisore e Membro dell'organo di controllo sono incompatibili fra di loro.

Art.36 La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei Soci aventi diritto al voto, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi.

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori preferibilmente* scelti tra i propri associati.

Art.37 Per quanto non previsto dallo Statuto o dal Regolamento interno, decide l'Assemblea ai sensi del Dlgs 117/2017 e successive modifiche e, in quanto compatibile, del codice civile.

ALLEGATO no.1

Dell'Associazione Cristian Bet-El Arezzo ODV

(in breve ASCER ODV)

- 1) L'Insegna (l'Emblema) dell'Associazione Cristiana Bet-El Arezzo ODV (ASCER ODV) si trova nel disegno sottoposto.
- 2) I Colori dell'Associazione Cristiana Bet-El Arezzo ODV (ASCER ODV) sono : BIANCO e BLU .

